



Tutte le novità contenute nel decreto semplificazioni fiscali

Il Governo Monti, proseguendo nella propria opera tesa a modernizzare e al contempo semplificare gli aspetti burocratici quotidiani, ha emanato il [D.L. n.16/12](#), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.52 del 2 marzo 2012 ed entrato in vigore lo stesso giorno, rubricato *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”*.

Il decreto interviene, anche alla luce dell'attuale contesto economico-finanziario, in tema di riscossione sia concedendo la possibilità di concordare piani di rateazione non più a quote costanti, bensì crescenti nel tempo sia, ad esempio, in tema di pignoramento degli stipendi, introducendo un sistema basato sull'effettiva posizione debitoria.

Ampio spazio è dedicato, al fine di permettere in un secondo tempo un intervento sul primo scaglione Irpef, alla lotta all'evasione fiscale, concentrata anche sulle frodi doganali e sull'inasprimento dei sistemi sanzionatori.

Le semplificazioni più rilevanti concernono l'eliminazione, nell'ambito del cosiddetto spesometro, della soglia di riferimento pari a €3.000, comportando di fatto un ritorno al vecchio *“elenco clienti-fornitori”*.

In materia di comunicazioni dei costi *black list*, al contrario, è stata introdotta una soglia pari a €500, al di sotto della quale non si deve dare comunicazione delle operazioni intercorse.

È stato modificato il termine di invio telematico delle comunicazioni di intento per le quali non si deve più fare riferimento al giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento, bensì alla liquidazione periodica Iva, sia essa mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le prime operazioni intercorse con l'esportatore abituale.

Viene introdotta una deroga al divieto di utilizzo del contante per i soggetti non residenti.

In tema di reddito di impresa si segnala la possibilità di richiedere a rimborso la maggior imposta Irpef/Ires assolta a seguito della mancata o ridotta deduzione dell'Irap relativa al costo del lavoro, sempreché non siano già decorsi i termini di cui all'art.38 del DPR n.602/73.

Da ultimo, ma sicuramente non meno importanti, si segnalano alcuni interventi in merito all'imposta straordinaria sulle attività scudate e sugli immobili detenuti all'estero, introdotte con il primo provvedimento di questo Governo, il D.L. n.201/11 (c.d. *“Decreto Salva Italia”*).

In particolare è stato prorogato il termine per il versamento dell'imposta dovuta sui beni che sono stati oggetto di rimpatrio che, nella formulazione originaria, doveva essere assolta entro il 16 febbraio. Per effetto delle modifiche apportate, la nuova data a regime è quella del 16 maggio. Sempre in merito ai beni scudati, è stato previsto, al fine di evitare la comminazione di infrazioni da parte della Comunità europea, che per gli stessi non sarà precluso l'accertamento ai fini Iva.

In tema di *“Ivie”* (Imposta sul valore degli immobili all'estero) sono state introdotte delle norme agevolative per i cittadini italiani che lavorano all'estero per conto dello Stato o organizzazioni internazionali cui aderisce anche l'Italia. Di fatto, in caso di possesso di un immobile all'estero adibito ad abitazione principale, allo stesso, per tutto il periodo di svolgimento del lavoro, vengono estese le aliquote e detrazioni previste per quelli ubicati sul territorio nazionale.

Si propone di seguito una tavola sinottica, suddivisa per argomento, delle principali modifiche e delle novità contenute nel decreto, evidenziando la decorrenza solo ove diversa da quella del 2 marzo o quando per l'attuazione si rende necessaria l'emanazione di provvedimenti.

RISCOSSIONE	
Avviso di accertamento esecutivo	
<p>Per effetto delle modifiche apportate al D.L. n.78/10, tranne nel caso in cui vi sia fondato pericolo per la riscossione, l'Agente della riscossione è tenuto ad inviare una raccomandata semplice, all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto impositivo, con cui informa il debitore di avere preso in carico le somme contenute nell'accertamento esecutivo.</p> <p>La successiva espropriazione forzata viene avviata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno, e non più del secondo, successivo a quello in cui l'accertamento è diventato definitivo.</p>	art.8, co.12, lett.a)
Dilazione dei pagamenti	
<p>Per effetto dell'abrogazione del comma 7 dell'art.3-<i>bis</i> del D.Lgs. n.462/97, nell'ipotesi in cui il contribuente decadde dal beneficio della rateazione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici e formali, può comunque accedere alla rateazione in caso di temporanea situazione di difficoltà, ai sensi dell'art.19 del DPR n.602/73.</p>	art.1, co.1
Flessibilità della rateazione	
<p>Per effetto delle modifiche apportate all'art.19 del DPR n.602/73, il debitore può in ogni caso e fin dalla prima richiesta di dilazione del pagamento, proporre un piano di ammortamento delle somme dovute con rate variabili, di importo crescente per ciascun anno, in luogo della rata costante.</p> <p>Ferme restando le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione, il concessionario per la riscossione potrà iscrivere ipoteca solo in caso di mancato accoglimento dell'istanza di rateazione, ovvero in caso di decadenza dal beneficio.</p> <p>La decadenza dalla rateazione avviene solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive.</p> <p>I piani di rateazione a rata costante già emessi al 2 marzo 2012 non sono più modificabili, salvo la concessione di proroga per peggioramento della situazione economica, come previsto dal comma 1-<i>bis</i>, dell'art.19 del DPR n.600/73.</p>	art.1, co.2 e 3
Pignoramento degli stipendi per somme dovute all'agente della riscossione	
<p>Per effetto del nuovo art.72-<i>ter</i> al DPR n.602/73 sono previsti nuovi limiti alla pignorabilità degli stipendi, salari, altre indennità relative ai rapporti di lavoro ed impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento. In particolare, l'Agente della riscossione può pignorare le suddette somme:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel limite di 1/10 per debiti di importo fino a €2.000 e • nel limite di 1/7 per debiti di importo compreso tra €2.000 e €5.000. <p>Resta fermo il limite di 1/5 in presenza di debiti superiori a €5.000.</p>	art.3, co.5, lett.a) e b)

Espropriazione immobiliare	
Per effetto delle modifiche apportate all'art.76 del DPR n.602/73, le soglie di €20.000 e di €8.000 del debito, superate le quali il concessionario della riscossione può procedere ad espropriazione immobiliare, sono sostituite dall'unico limite di €20.000, al di sotto del quale non è possibile avviare tale espropriazione. Per effetto dell'unificazione di tale soglia viene abrogata la disposizione dell'art.7, co.2, lett. gg- <i>decies</i>) del D.L. n.70/11.	art.3, co.5, lett.c) e co.7
Ipoteca sugli immobili	
Ai sensi del nuovo comma 1- <i>bis</i> aggiunto all'art.77 del DPR n.602/73, l'Agente della riscossione, al fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore solo nell'ipotesi in cui l'importo complessivo del credito per cui si procede sia pari o superiore a €20.000.	art.3, co.5, lett. d) e co.6
Crediti tributari di piccola entità	
A decorrere dal 1 luglio 2012, passa da €16,53 a €30,00, comprensivi di sanzioni ed interessi, la somma al di sotto della quale non si procede all'accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione. Tale limite non trova applicazione in caso di ripetuta violazione degli obblighi di versamento in relazione ad uno stesso tributo.	art.3, co.10 e 11
Rateazione dei crediti dello Stato e degli enti pubblici	
Per i crediti di natura patrimoniale degli enti pubblici dello Stato, i debitori che versino in situazioni di obiettiva difficoltà economica, possono chiedere a questi, ancorché intercorra contenzioso, ovvero già fruiscono di una rateizzazione, la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate costanti, ovvero in rate variabili. La disposizione non si applica ai crediti degli enti previdenziali.	art.1, co.4
Stazioni appaltanti	
Per effetto di una modifica apportata all'art.38 del D.Lgs. n.163/06 (Codice dei contratti pubblici) sono comunque ammesse a partecipare alle gare di appalto le imprese che hanno rateazioni in corso, perché non costituiscono violazioni tributarie "gravi" definitivamente accertate. Tale previsione si rende applicabile anche per gli appalti anteriori al 2 marzo.	art.1, co.5 e 6

SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI	
Comunicazioni <i>black list</i>	
Per effetto delle modifiche apportate all'art.1, co.1 del D.L. n. 40/10, la comunicazione relativa alle operazioni attive e passive con operatori stabiliti in Paesi appartenenti alla cosiddetta <i>black list</i> deve essere effettuata solamente per quelle di importo superiore a €500.	art.2, co.8
Remissione <i>in bonis</i> per ritardati adempimenti formali per benefici fiscali e accesso a regimi opzionali	
<p>La fruizione di benefici di natura fiscale e l'accesso a regimi opzionali (ad esempio, trasparenza consolidato) non sono preclusi in caso di comunicazione o adempimento formale non tempestivo, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sussistano i requisiti sostanziali richiesti; • non sia già stata contestata la violazione o non siano già iniziati accessi, verifiche, ispezioni o altre attività di accertamento di cui se ne abbia formale conoscenza; • si provveda all'adempimento entro la presentazione della prima dichiarazione utile; • si versi la sanzione amministrativa minima pari ad €258,23. 	art.2, co.1

Cessione credito Ires nel consolidato fiscale	
Per effetto delle modifiche all'art.43-ter del DPR n.602/73 si interviene sulla possibilità di cessione del credito Ires nell'ambito del consolidato fiscale prevedendo, che l'eccedenza di credito può essere ceduta, anche in presenza della mancata indicazione degli estremi del cessionario e dell'importo ceduto, quando cessionario e consolidante siano lo stesso soggetto. Resta salva l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art.8, co.1 del D.Lgs. n.471/97 nella misura massima di €2.065,83.	art.2, co.3
Dichiarazione dei redditi in caso di liquidazione	
<p>Con le modifiche apportate all'art.5, co.1 del DPR n.322/98, si ha un allineamento degli effetti fiscali della liquidazione a quelli civilistici. Quindi il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo che precede l'effetto della liquidazione, decorre dalla data di iscrizione al registro delle imprese oltre che della delibera di messa in liquidazione, anche della delibera di presa d'atto dell'organo amministrativo o, ancora, dell'iscrizione del decreto del Tribunale. Limitatamente alle imprese individuali, si considera la data in cui è stata comunicata la messa in liquidazione dell'impresa ai sensi dell'art.35 del DPR n.633/72.</p> <p>Viene, inoltre, inserito il nuovo comma 3-bis che prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se la revoca della liquidazione ha effetto prima del termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo ante liquidazione ovvero relativa al primo periodo di imposta di liquidazione, non vanno presentate le dichiarazioni relative a detti periodi di imposta ma un'unica dichiarazione relativa ad un periodo di imposta ordinario; • la revoca dello stato di liquidazione rende in ogni caso definitive le dichiarazioni già presentate; a questa regola fa eccezione l'ipotesi in cui la revoca abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo di liquidazione, nel senso che la dichiarazione relativa al periodo precedente (ante liquidazione) non si rende definitiva anche se già presentata, ma dovrà essere assorbita nella dichiarazione relativa all'intero periodo di imposta. 	art.2, co.5
Eliminazione dell'obbligo di indicazione del domicilio fiscale	
Per effetto delle modifiche all'art.58 del DPR n.600/73, l'indicazione del domicilio fiscale negli atti presentati all'Amministrazione Fiscale è dovuta solo se espressamente prevista.	art.2, co.7, lett.a)
Sostituti di imposta	
Gli importi indicati nelle dichiarazioni dei sostituti di imposta, a decorrere da quelle relative all'anno di imposta 2012, devono essere espressi in euro, mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.	art.3, co.12
Accesso al riparto del 5 per mille	
<p>A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, possono accedere al riparto del 5 per mille tutti gli enti che, pur non avendo assolto, in tutto o in parte, nei termini di scadenza gli adempimenti richiesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • posseggano i requisiti sostanziali richiesti; • presentino la domanda di iscrizione e ottemperino alle integrazioni documentali nel termine del 30 settembre; • versino la sanzione amministrativa minima pari ad €258,23 di cui all'art.11, co.1 D.Lgs. n.471/97. 	art.2, co.2

REDDITO D'IMPRESA	
Deducibilità dei costi da reato	
<p>Viene introdotto il nuovo comma 4-<i>bis</i> nell'art.14 della L. n.537/93, ai sensi del quale non sono ammessi in deduzione i costi e le spese di beni e delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per i quali il P.M. ha intrapreso l'azione penale. In caso di successiva assoluzione stabilita con sentenza definitiva il contribuente ha diritto al rimborso delle maggiori imposte comprensive degli interessi.</p> <p>Inoltre, è previsto che in sede di accertamento delle imposte sui redditi non si tiene conto dei componenti positivi, direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, nei limiti in cui i costi non sono ammessi in deduzione.</p> <p>Resta ferma l'applicazione di una sanzione amministrativa nella misura compresa tra il 25% e il 50% dell'ammontare delle spese o di altri componenti negativi non sostenuti. La sanzione può essere ridotta nel limite di un terzo ai sensi dell'art.16, co.3, del D.Lgs. n.471/93.</p> <p>Per effetto del principio del <i>favor rei</i> le suddette previsioni si rendono applicabili anche a fatti, atti o attività posti in essere <u>anteriamente al 2 marzo 2012</u>, salvo il caso in cui non vi siano provvedimenti definitivi.</p> <p>Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai fini Irap.</p>	art.8, co.1 - 3
Rimborso per mancata deduzione Irap	
<p>Per effetto dell'introduzione del co.1-<i>quater</i> all'art.2 del D.L. n.201/11 è stabilito che potrà essere presentata istanza di rimborso relativamente alla maggior Irpef/Ires pagata per effetto della deduzione forfettaria del 10%. In particolare le annualità interessate sono quelle per le quali risultano ancora pendenti i termini per la richiesta di rimborso ai sensi dell'art.38 del DPR n.602/73, all'ulteriore condizione che per detti periodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non siano state operate deduzioni dell'Irap dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo o • la deduzione effettuata in misura pari al 10%, risulti inferiore a quella che sarebbe stata eseguita applicando il calcolo analitico in vigore dal 2012. <p>L'Agenzia delle Entrate con un provvedimento stabilirà le modalità operative di presentazione delle istanze.</p>	art.4, co.12
Contabilità semplificata	
<p>La deducibilità dei costi relativi a contratti a corrispettivi periodici che interessano due periodi di imposta che dal D.L. n.70/11 era stata resa obbligatoria sulla base del criterio della ricezione del documento, diventa una facoltà; il momento di riferimento per la deducibilità è ora quello della registrazione e non più quello della ricezione. La disposizione si applica già per il periodo di imposta 2011.</p>	art. 3, co.8 e 9
ACCERTAMENTO	
Accertamento Iva attività scudate	
<p>Per effetto dell'introduzione del nuovo co.23-<i>bis</i> nell'art.19 del D.L. n.201/11, le attività finanziarie che sono state oggetto di rimpatrio, potranno essere oggetto di accertamento ai fini Iva.</p>	art.8, co.16, lett. i)

Studi di settore: legittimità dell'accertamento	
Per effetto della modifica apportata all'art.39, lett. d-ter, del DPR n.600/73 e in riferimento agli accertamenti notificati a partire dal 2 marzo 2012, l'accertamento induttivo è legittimo in caso o di errata compilazione del modello studi di settore che comporti una differenza superiore al 15%, e non più 10%, o, comunque, a €50.000 tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione. Continua ad applicarsi la normativa previgente per gli accertamenti notificati <u>prima del 2 marzo 2012</u> .	art.8, co.4 - 5
Studi di settore: proroga del termine per la pubblicazione delle integrazioni	
Viene prorogato al 30 aprile 2012 il termine per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle integrazioni agli studi di settore, applicabili per il periodo di imposta 2011, che tengono conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire indicatori di coerenza o di normalità economica. Tale proroga si rende necessaria per consentire il perfezionamento degli indicatori ai fini dell'applicazione del regime premiale previsto dall'art.10 del D.L. n.201/11.	art.5, co.1
Liste selettive	
L'Agenzia delle Entrate realizzerà una lista selettiva dei contribuenti ripetutamente segnalati in forma non anonima all'Agenzia delle Entrate o alla Guardia di Finanza in merito alla violazione di omissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale, ovvero del documento certificativo dei corrispettivi.	art.8, co.8
Accertamenti finalizzati alla tutela dei crediti erariali	
Viene introdotta la possibilità per la Guardia di Finanza di effettuare accertamenti bancari e finanziari anche allo scopo di effettuare segnalazioni utili all'Agenzia delle Entrate affinché quest'ultima possa richiedere al presidente della Commissione Tributaria Provinciale le misure cautelari dell'ipoteca e del sequestro conservativo.	art.8, co.6
Nuovi termini per il controllo dell'autoliquidazione dell'imposta di registro	
Per mezzo dell'introduzione del nuovo co.2-bis nell'art.76 del DPR n.131/86 viene stabilito nel quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento il termine per l'accertamento dell'imposta di registro relativa alle annualità successive alla prima in merito a cessioni, risoluzioni e proroghe relative a contratti di affitto e di locazione di beni immobili. Restano salvi gli ulteriori termini previsti dalla norma.	art.8, co.10
ENC e Onlus - Estensione potere di accesso	
Per effetto della modifica apportata all'art.52, co.1, del DPR n.633/72, viene esteso il potere di accesso dell'Amministrazione Finanziaria, ai fini dell'effettuazione delle verifiche fiscali, anche ai locali utilizzati da parte degli enti non commerciali e delle Onlus.	art.8, co.22
Accertamento doganale	
In tema di accertamento doganale, con la modifica apportata all'art.11, co.4, del D.Lgs. n.374/90, le autorizzazioni per la richiesta di informazione agli intermediari finanziari devono essere rilasciate dal Direttore regionale o interregionale e, limitatamente alle Province autonome di Trento e Bolzano, dal Direttore provinciale.	art.9, co.1

IVA	
Nuovi limiti per la compensazione dei crediti Iva	
Per effetto delle modifiche apportate all'art.17, co.1 del D.Lgs. n.241/97 e all'art.37, co.49- <i>bis</i> del D.L. n.223/06, il limite per la libera compensazione dei crediti Iva passa da €10.000 a €5.000. Con un provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate possono essere stabiliti termini e modalità attuative.	art.8, co.18 - 20
Spesometro	
Con <u>decorrenza 1° gennaio 2012</u> , viene eliminato all'art.21, co.1 del D.L. n.78/10 il riferimento ai €3.000 per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva con la conseguenza che dovranno essere comunicate tutte le operazioni. Tuttavia, è previsto che, in riferimento ad ogni cliente e fornitore, le operazioni dovranno essere comunicate per l'ammontare complessivo annuo e non più analiticamente. Resta fermo l'obbligo di comunicazione per tutte le operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione di fattura di importo non inferiore a €3.600.	art.2, co.6
Dichiarazioni di intento	
Viene modificato il termine per la comunicazione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento previsto all'art.1, lett. c) del D.L. n.746/83 che passa dal 16 del mese successivo a quello di ricevimento della dichiarazione al termine per la prima liquidazione mensile o trimestrale successiva in cui confluiscono le operazioni riconducibili alla lettera d'intento. In altri termini, fintantoché non viene effettuata un'operazione in sospensione di imposta, non vi è obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate.	art.2, co.4
Chiusura partite Iva inattive	
Per effetto delle modifiche apportate all'art.35, co.15- <i>quinquies</i> del DPR n.633/72 la chiusura delle partite Iva inattive avverrà d'ufficio da parte dell'Agenzia delle Entrate, previa comunicazione al contribuente che, nel termine di 30 giorni, può fornire gli opportuni chiarimenti. La sanzione, da un minimo di €16 ad un massimo di €2.065, per la mancata chiusura nei termini previsti, viene iscritta direttamente a ruolo a meno che il contribuente non provveda al pagamento nel termine di 30 giorni, nel qual caso la sanzione è ridotta ad 1/3 del minimo.	art.8, co.9, lett.a)
Verifica della validità del numero di partita Iva	
A seguito dell'introduzione dell'art.35- <i>quater</i> al DPR n.633/72, al fine di contrastare le frodi in materia Iva, l'Agenzia delle Entrate consente a chiunque di poter verificare, mediante i dati disponibili nell'anagrafe tributaria, validità, stato ed intestazione delle partite Iva.	art.8, co.9, lett. b)

SANZIONI	
Mancata comunicazione minusvalenze superiori a €50.000 e €5.000.000 derivanti da cessione e partecipazioni immobilizzate	
Per effetto del nuovo comma 4- <i>bis</i> dell'art.11 del D.Lgs. n.471/97, è introdotta una sanzione amministrativa in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle minusvalenze realizzate di ammontare superiore a €5.000.000 derivanti dalla cessione di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e alle minusvalenze e differenze negative di importo superiore a €50.000 su partecipazioni negoziate in mercati regolamentati italiani o esteri.	art.11, co.1- 3

La sanzione è pari al 10% delle minusvalenze oggetto di obbligo di comunicazione e comunque compresa tra un minimo di €500 ed un massimo di €50.000. Per effetto del nuovo regime sanzionatorio, vengono abrogate le previsioni di indeducibilità delle suddette minusvalenze previste all'art.1, co.4 del D.L. n.209/02 e art.5- <i>quinquies</i> , co.3 del D.L. n.203/05.	
Comunicazione aggiornamento catastale	
Sono soggetti alla sanzione catastale di cui all'art.2, co.12 del D.Lgs. n.23/11 i contribuenti che, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato di attribuzione della rendita presunta, non provvedono alla presentazione dell'atto di aggiornamento catastale.	art.11, co.7

TRACCIABILITÀ E ANTIRICICLAGGIO	
Modalità di comunicazione delle infrazioni	
Per effetto delle modifiche apportate all'art.51 del D.Lgs. n.231/07, i soggetti tenuti a comunicare le infrazioni relative all'uso del contante per importi superiori a €1.000, dovranno darne comunicazione, oltre che al Ministero delle Finanze, anche alla Guardia di Finanza e non più all'Agenzia delle Entrate. Sarà poi la stessa GdF, nell'ipotesi in cui ravvisi l'utilizzabilità degli elementi anche ai fini dell'attività di accertamento, a darne tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate.	art.8, co.7
Soggetti non residenti e non cittadini italiani	
<p>In deroga al limite di utilizzo del contante di cui all'art.49, co.1, D.Lgs. n.231/07, non si applica il limite di €1.000 per gli acquisti effettuati da soggetti non residenti in Italia e di cittadinanza non italiana e comunque diversa da quella di un Paese Ue o See presso esercenti al minuto, assimilati e agenzie di viaggio e turismo. Questa possibilità è subordinata ai seguenti adempimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • predisposizione di una fotocopia del passaporto dell'acquirente e dell'autocertificazione di quest'ultimo attestante la non cittadinanza e residenza italiana; • versamento su un conto intestato al cedente, entro il primo giorno feriale successivo a quello di incasso, dei contanti ricevuti con contestuale consegna all'operatore finanziario di copia dei documenti di cui al punto precedente e della fattura o scontrino fiscale emesso. <p>L'applicazione di questa procedura è subordinata ad <u>un'apposita comunicazione</u> da inviare all'Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini da definirsi entro il 2 aprile 2012.</p>	art.3, co.1 e 2
Controlli alla frontiera sul denaro contante	
<p>Viene modificato il D.Lgs. n.195/08 in materia di controlli alla frontiera. Fermo restando che chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce trasportando denaro contante di importo pari o superiore a €10.000 deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle Dogane, vengono introdotte le seguenti modificazioni nel caso di violazione di tale dichiarazione:</p> <p><u>Sequestro</u>: può essere eseguito nel limite del 30% dell'importo eccedente la soglia dei 10.000€, se l'eccedenza non superi €10.000; del 50% dell'importo eccedente negli altri casi.</p> <p>Il denaro contante sequestrato garantisce con preferenza su ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.</p>	art.11, co. 8

<p>Oblazione: il soggetto a cui è stata contestata una violazione può chiedere l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta del 5% eccedente la soglia di €10.000, qualora l'eccedenza non dichiarata non sia superiore a €10.000; oppure pari al 15% se l'eccedenza non supera €40.000.</p> <p>In ogni caso la somma pagata non può essere inferiore a €200.</p> <p>Il pagamento potrà essere effettuato all'Agenzia delle Dogane, direttamente alla Guardia di Finanza al momento della contestazione, o al Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p> <p>Il pagamento in forma ridotta è precluso qualora l'importo del denaro contante eccedente la soglia consentita, superi €40.000, o, alternativamente, nel caso in cui il soggetto a cui è stata contestata la violazione si sia già avvalso della stessa possibilità per violazione analoga nei cinque anni antecedenti la ricezione dell'atto di contestazione.</p> <p>Sanzioni: il decreto con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze determina la somma dovuta per la violazione è adottato nel termine di perentorio di 180 giorni a decorrere dalla data in cui riceve i verbali di contestazione.</p> <p>Chi esporta più di €10.000 in contanti senza averne fatto dichiarazione è punito con una sanzione che va dal 10% al 30% dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza a €10.000, se detta eccedenza non è superiore ai €10.000; dal 30% al 50% dell'importo in eccedenza alla suddetta soglia, se l'eccedenza è superiore a €10.000.</p>	
Proroga dell'obbligo di accredito delle pensioni superiori a €1.000 su c/c	
<p>A seguito della modifica apportata all'art.2, co.4-ter, lett. c) del D.L. n.138/11, è differito al 1° maggio l'obbligo di pagamento da parte della P.A. di stipendi e pensioni di importo superiore a €1.000 tramite strumenti elettronici bancari o postali.</p> <p>Tale disposizione non trova applicazione per coloro che, anteriormente al 2 marzo 2012, si siano già dotati degli strumenti necessari per effettuare tale modalità di pagamento.</p>	art.3, co.3 e 4

CONTENZIOSO TRIBUTARIO	
Esecuzione delle sentenze in materia catastale	
<p>Viene aggiunto l'art.69-<i>bis</i> al D.Lgs. n.546/92 che prevede l'aggiornamento degli atti catastali al passaggio in giudicato della sentenza che accoglie totalmente o parzialmente il ricorso del contribuente. In particolare, una volta che la sentenza è passata in giudicato, la segreteria della Commissione Tributaria rilascerà una copia attestante l'avvenuto passaggio in giudicato, sulla base della quale l'Ufficio dell'Agenzia del Territorio provvederà all'aggiornamento degli atti catastali.</p> <p>Con <u>Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio</u> da emanarsi entro il 31 maggio 2012 saranno individuate le modalità per l'annotazione negli atti catastali delle sentenze non ancora passate in giudicato.</p>	art.12, co.3-4
Spese di giustizia	
<p>Viene specificato che il principio della prenotazione a debito delle spese del processo si applica anche alle controversie nei confronti delle Agenzie delle Entrate, delle Dogane, del Territorio e del Demanio. In altri termini, le spese di giustizia, quali bolli e contributo unificato, sono dovute solamente in caso di soccombenza.</p>	art.12, co.5

Controversie doganali	
A mezzo delle modifiche apportate all'art.11 del D.Lgs. n.374/90, viene abrogata la norma che consente di presentare ricorso al Direttore compartimentale, avverso il rigetto dell'istanza di revisione dell'accertamento. Parimenti è abrogata la disposizione che prevedeva la possibilità di contestazione dell'avviso di rettifica.	art.12, co.1 e 2

IMPOSTE PATRIMONIALI	
Imposta di bollo sulle attività scudate	
Il termine per il versamento dell'imposta di bollo, introdotta con l'art.19 del D.L. n.201/11, sulle attività scudate viene spostato a regime <u>al 16 maggio</u> . Conseguentemente, il mancato versamento nel termine del 16 febbraio 2012, per espressa previsione di cui al comma 17, non comporta violazione in materia di versamenti. Viene inoltre previsto che dall'imposta di bollo sulle attività scudate si scomputa l'imposta di bollo già pagata in via ordinaria oltre che per le attività rappresentate da titoli anche per i depositi in denaro. Inoltre, per effetto della modifica apportata all'art.19, co.11, per l'accertamento e la riscossione non si farà più riferimento alle norme relative all'imposta di bollo, bensì a quelle proprie dell'imposta sui redditi.	art. 8, co.16, lett. b) - d) e co.17
Imposta sugli immobili detenuti all'estero	
<p>Per effetto delle modifiche apportate all'art.19 del D.L. n.201/11, l'imposta, dovuta con l'aliquota dello 0,76%, non deve essere corrisposta se l'importo non supera €200. In linea generale la base imponibile è rappresentata dal costo indicato nell'atto di acquisto o, in mancanza, secondo il valore di mercato proprio del luogo in cui è situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi Ue O IN Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, la base imponibile è rappresentata dal valore utilizzato ai fini del pagamento di imposte patrimoniali nel Paese in cui è situato l'immobile medesimo. In mancanza di tale valore, si applicano i criteri generali.</p> <p>Inoltre, sempre in riferimento ad immobili ubicati nei suddetti Paesi, dall'imposta si deduce quella eventualmente assolta all'estero, a condizione che sia qualificabile come patrimoniale o reddituale e sempreché non sia già stata detratta ai sensi dell'art.165 Tuir.</p> <p>Per effetto dell'introduzione del nuovo comma 15-bis è previsto un regime di favore per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano o per organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia, nel caso in cui la residenza sia in Italia in deroga ai criteri ordinari di cui al Tuir. Limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività viene svolta all'estero, l'imposta relativa all'abitazione principale e relative pertinenze situate all'estero è determinata applicando la stessa aliquota e le medesime detrazioni previste per l'abitazione principale ubicata in Italia (ovvero secondo le regole dell'imposta municipale).</p>	art.8, co.16, lett. e) - g)
Imposta sulle attività detenute all'estero	
Per i conti correnti detenuti in Paesi UE o See è dovuta un'imposta di bollo parificata a quella dovuta per i conti correnti italiani e quindi dell'importo fisso di €34,20.	art.8, co.16, lett.h)

Bollo su titoli, strumenti e prodotti finanziari

A decorrere dal 1° gennaio 2012, per effetto delle modifiche apportate all'art.13 della Tariffa, parte prima del DPR n.642/72, scontano l'imposta di bollo in misura proporzionale anche i depositi bancari e postali, ancorché rappresentati da certificati. L'imposta di bollo, inoltre, non si applica sulle comunicazioni relative ai fondi pensione e sanitari per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale di rimborso.

Gli intermediari finanziari, limitatamente alle comunicazioni relative a quote o azioni di OICR, in presenza di un rapporto stabile con il cliente al 31 dicembre 2011 di uno stabile rapporto con il cliente, possono, in caso di mancata provvista da parte di quest'ultimo, per adempiere al pagamento dell'imposta di bollo, effettuare i necessari disinvestimenti.

**art.8,
co. 13 –
15 e
co.16
lett.a)**

EUROCONFERENCE
EDITORE

OFFERTA SPECIALE ENTRO IL 30 MARZO



IL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI 2012

Commentario al Tuir, coordinato con la principale normativa di riferimento. È aggiornato con le Manovre tributarie 2011, con la Legge di stabilità 2012 e con il decreto salva Italia

AUTORI:
M.Saccaro, L.Scappini
E.Vial, R.Vio

EDIZIONE:
Marzo 2012

ACQUISTA IL TESTO ENTRO IL 30 MARZO AL PREZZO SPECIALE DI € 127,50 (anziché €-150,00)

 **ACQUISTA IL TESTO SUL SITO**

Tutti i prodotti editoriali sono acquistabili direttamente con **carta di credito**



 Gruppo
EUROCONFERENCE®
costruiamo competenze